

» proprio istituto ; per conservazione del qual ordine conosciuto  
 » necessario a togliere il dispotismo di alcuni pochi e la viziosa  
 » circolazione delle cariche, non saranno più ammesse ubbidienze  
 » provenienti di fuori, nè dispense di qualunque genere contro la  
 » presente disposizione, e nemmeno accettati visitatori, presidenti,  
 » vicarj generali, commissarj e correttori mandati pur di fuori sotto  
 » qualunque nome e pretesto ; riservandosi il Senato di ricercare  
 » l'opera di tali ispettori al sommo Pontefice, ovvero ai capi ge-  
 » nerali degli ordini stessi, qualora il bisogno della disciplina clau-  
 » strale delle case religiose del nostro Dominio così richiedesse.

» VII. Gl' istituti detti mendicanti, le congregazioni e compa-  
 » gnie, le quali sono entrate in uso e privilegio di godere beni ed  
 » emolumenti stabili, avendo beni sufficienti al numero, che sarà  
 » prefisso, saranno incapaci di esercitare questue ; riservandosi di  
 » provvedere con altra deliberazione alle rispettive questue di que-  
 » gli altri ordini, che non godono possessioni stabili, e chiamansi  
 » questuanti, onde non siano indiscretamente gravati li secolari e  
 » singolarmente li poveri villici.

» VIII. La eguaglianza di stato e la esatta comunità di vita,  
 » essendo il nerbo della disciplina, dovrà da qui innanzi essere os-  
 » servata inalterabilmente in tutte le famiglie regolari senza distin-  
 » zione di alcun individuo, come si vede con molta edificazione e  
 » tranquillità praticarsi in molti conventi ben regolati ed esemplari  
 » di alcuni istituti ; potendo soltanto aver luogo gli onorarj, che sa-  
 » ranno trovati convenire per gli offizi di governo e di chiesa ed  
 » essere concessa qualche prerogativa di precedenza, anzianità e  
 » stanziamento migliore ai graduati e più vecchi, conforme alla con-  
 » suetudine, che fosse lodevole, del proprio istituto.

» IX. Li monasteri ed ospizi situati in qualunque luogo di que-  
 » sta città, del dogado, della Terraferma e dell' Istria, li quali, se-  
 » condo la differente loro qualità sopra espressa, non hanno posse-  
 » dimenti o questue bastanti ad alimentare dodici religiosi e non  
 » possono perciò osservare perfetta conventualità, relativamente alla